

Il Tesoro ha fatto partire la procedura di trasmissione dei dati alla Commissione europea

Enti, debito controllato via web

Al via il monitoraggio dell'indebitamento tramite internet

PAGINA A CURA
DI EBON D'ARISTOTILE

Al via un sistema di monitoraggio web dell'indebitamento degli enti locali. È quanto sta portando avanti in questi giorni l'apposita direzione del ministero del tesoro al fine di migliorare il sistema di raccolta e di trasmissione da parte degli enti locali e territoriali dei dati trimestrali relativi all'indebitamento.

Detta attività nasce, si ricorda, dalla necessità di dare risposte da parte dello stato italiano alla Commissione europea, notificando periodicamente a essa i dati per la procedura di controllo dei disavanzi eccessivi. Per poter ottemperare a detto adempimento il ministero guidato da Giulio Tremonti ha la necessità di aver la conoscenza in tempo reale di tutte le operazioni di indebitamento effettuate dalle pubbliche amministrazioni, così come individuate dal sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec 95).

A tal fine già negli anni scorsi il legislatore aveva introdotto alcuni adempimenti per gli enti. In particolare la legge finanziaria 2002, all'art. 41, inseriva l'attività di coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte del Mef al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, stabilendo che gli enti sono tenuti a comunicare al ministero dell'economia, periodicamente, i dati relativi a mutui, emissioni, cartolarizzazioni e operazioni derivate. A questo primo provvedimento è seguito poi il decreto n. 389/2003 relativo al regolamento, contenente le norme di attuazione della legge sopra citata e, quindi, la pubblicazione dei modelli sulla G.U. n. 168 del 20 luglio 2004.

L'invio delle informazioni riguardanti mutui, ad esclusione di quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti, prestiti obbligazionari e altri strumenti derivati, avviene via e-mail con moduli in formato excel. Proprio per migliorare detta modalità di scambio di dati il

ministero ha avviato una procedura diversa, denominata sistema Ceam, già attiva, in via sperimentale, per alcuni «enti pilota».

Tale procedura prevede l'invio dei suddetti dati tramite interfaccia Web, ossia inserendo i dati direttamente sul sito del debito pubblico (nella parte dedicata agli enti locali e territoriali) con una procedura guidata e controllata. I dati da inserire sono i medesimi previsti dai moduli excel.

L'ente abilitato, dopo che l'ufficio competente avrà confermato quanto inserito, la comunicazione della conferma avverrà con una e-mail per ogni operazione finanziaria confermata, potrà controllare e visualizzare i propri dati, nonché i piani di ammortamento calcolati dall'applicazione relativi a mutui ed emissioni inseriti e avere in linea i report relativi al proprio indebitamento completi dei dati dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

Per poter accedere è necessario ricevere l'abilitazione alla procedura da parte del sistema

e la successiva registrazione di un responsabile. Fino a quando un ente non si sarà registrato nel sistema Ceam, rimane attiva la vecchia procedura di invio dei dati alla casella mail istituzionale tramite i moduli in formato excel.

Si tratta di un importante passo avanti verso una gestione condivisa dell'indebitamento tra il centro e la periferia con sicuri vantaggi per l'ente quali il minor tempo di compilazione, la verifica della correttezza delle informazioni fornite e anche

la possibilità di ottenere dal sito delle informazioni di ritorno sia di carattere finanziario generale che esclusive per l'ente, migliorando una cultura e una attenzione su un problema, quello dell'indebitamento degli enti locali, che non può limitarsi o esaurirsi a una verifica del rispetto del limite massimo della capacità d'indebitamento degli enti previsto dall'articolo 204 del dlgs 267/2000.



Giulio Tremonti

PROMO P.A.

Partecipate, riflettori sui controlli

La «societarizzazione» della funzione pubblica, introdotta per migliorare la gestione, orientando la p.a. ai risultati, ha ottenuto invece come conseguenza la proliferazione delle aziende partecipate e l'incapacità da parte degli enti di attivare su queste un effettivo controllo, salvi gli interventi salvagente, in via di emergenza, per il ripianamento dei bilanci in perdita. Sottratte al controllo da parte degli enti, utilizzate talvolta come strumento di elusione del patto di stabilità, per assunzioni sfuggenti all'obbligo del concorso, per nomine deficitarie di regole trasparenti, le partecipate oggi sono diventate uno scottante problema finanziario per le casse degli enti. Il dl 112/08 convertito in L. 133/08 ha introdotto significative novità su: nomina e revoca dei rappresentanti, verifica degli indirizzi di gestione, affidamento e revisione delle partecipazioni in essere, trasparenza nel reclutamento del personale, customer satisfaction, contenuti dei contratti di servizio. La problematica sarà affrontata nel seminario «Gli strumenti di indirizzo e controllo sulle partecipate» organizzato da Promo p.a. Fondazione a Roma l'8 e il 9 ottobre. Info: 0583-582783; info@promopa.it; www.promopa.it.

Il prospetto da allegare ai preventivi crea problemi nei rapporti con i revisori e la Corte conti

Dirigenti in difficoltà nel certificare i bilanci pluriennali degli enti locali

Bilanci pluriennali difficilmente certificabili da parte dei dirigenti finanziari degli enti locali. È quanto emerge dalle prime analisi condotte dai responsabili degli uffici bilancio degli enti locali, applicando le nuove norme del patto di stabilità 2009-2011, introdotte con l'articolo 77 bis della legge 133/2008. Alcune simulazioni effettuate dagli enti mostrano come l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 3 comporterà non poche difficoltà, poiché sarà particolarmente difficile, se non con molte riserve, certificare la veridicità del prospetto da allegare al bilancio contenente le previsioni di competenza e cassa degli aggregati che partecipano al patto, in particolare con riferimento agli anni 2010 e 2011. Da qui la richiesta di rivedere il comma 12 dell'articolo richiamato, circoscrivendone eventualmente gli effetti solo alla prima annualità.

Da una lettura del comma in esame si evidenzia come il legislatore abbia riproposto per larghi tratti la disposizione contenuta già nella legge finanziaria 2008, precisando che il bilancio di previsione degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dovrà essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di

I meccanismi del patto					
Coefficienti	Patto 2007 rispettato	Saldo 2007	2009	2010	2011
Saldo 2007 <0 lett a)	SI	<0	-0,48	-0,97	-1,65
Saldo 2007 >0 lett b)	SI	>0	0,10	0,10	0,00
Saldo 2007 >0 lett c)	NO	>0	0,00	0,00	0,00
Saldo 2007 <0 lett d)	NO	<0	-0,70	-1,10	-1,80

cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Proprio il prospetto da allegare, alla luce dei nuovi coefficienti determinati dal legislatore, potrà determinare non pochi problemi nei rapporti con il collegio dei revisori e con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Se analizziamo il trend di miglioramento richiesto in particolare per i comuni con saldo negativo, e cioè con entrate finali 2007 inferiori alle spese finali 2007, ci rendiamo conto che essi dovreb-

bero con riferimento all'anno base (2007) procedere a manovre correttive di miglioramento pari al 48% per il primo anno e del 97 ed al 165% per i due restanti. La situazione è ancor più dirompente per gli enti con saldo negativo che non hanno rispettato il patto di stabilità. Per essi, infatti, la manovra correttiva rispetto all'anno 2007 presuppone dei miglioramenti in termini di saldo misto pari al 70, 110 e 180%. In termini pratici potremmo dire che un ente con entrate finali di 50 e con saldo negativo di 10 milioni di euro dovrebbe effettuare una manovra contenitiva di 4,8 milioni (5% delle proprie entrate finali) nel 2009, 9,7 milioni nel 2010 e addirittura 16,5 nel 2011. Nel caso, poi di mancato rispetto del patto, gli stessi valori aumenterebbero a 7,0-11,0 e 18,0 milioni. In altri termini già al termine del 2010

l'ente sarà passato da una situazione di saldo negativo ad una di saldo positivo ma, comunque, sarà costretto a portare avanti una manovra correttiva per l'ultimo esercizio ancora più gravosa.

Non migliore appare la situazione per gli enti con saldo positivo e cioè con entrate finali maggiori delle spese finali. Per questi, il legislatore chiede di confermare il saldo 2007 o, nel caso di rispetto del patto, di peggiorarlo nella misura del 10%. Anche per molti di essi, occorre segnalarlo, appare alquanto difficoltoso garantire il permanere di una situazione positiva del saldo che vuol dire, di fatto, avere per ciascuna delle tre annualità detti risultati.

È evidente infatti, che, fatta eccezione per quelli che presentano una situazione strutturale positiva, per gli altri ben poche appaiono le manovre attuabili nel breve periodo sulla parte corrente del bilancio in presenza di una inflazione crescente, di trasferimenti non aumentati e di politiche fiscali proprie (aumento delle aliquote) bloccate. Di fronte ad azioni da intraprendere che difficilmente trovano prospettive in un incremento delle entrate ed in una riduzione così sostanziale delle spese le uniche voci fortemente variabili sono costituite dagli incassi e pagamenti del bilancio investimenti.